

Il 3 dicembre 2015 una sentenza destinata a far giurisprudenza a livello nazionale

Il Davide-Guastafeste sconfiggerà il Golia-Helsana ?

Le Casse malati devono rimborsare agli eredi degli assicurati defunti le quote di premio pagate in eccesso per il mese in cui è avvenuto il decesso ?



Il 17 novembre 2011 la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale di Losanna diede ragione al Ghiro nel corso di una deliberazione pubblica, e annullò una nuova tassa sul consumo di elettricità che avrebbe tolto dalle tasche dei ticinesi quasi 40 milioni di franchi all'anno. Il 3 dicembre del 2015 la II Corte di diritto sociale del Tribunale federale di Lucerna dibatterà pubblicamente su di un ricorso del Ghiro di rilevanza nazionale che potrebbe costare 15 milioni di franchi all'anno alle Casse malati : chi vincerà ?

Per anni i ticinesi sono stati trattati a pesci in faccia dalle Casse malati, che han fatto pagar loro dei premi più elevati del dovuto. Per anni i politici ticinesi e i rappresentanti dei consumatori hanno denunciato questa scandalosa situazione e la mancanza di trasparenza nei conti dei cassamalitari, limitandosi però a fare la voce grossa e a picchiare i pugni sul tavolo senza intraprendere qualche azione più concreta : e difatti nessuno di loro ha mai ottenuto qualcosa .

Ma a dare una lezione alle Casse malati e a riscattare in un certo senso l'onore calpestato dei ticinesi potrebbe ora essere proprio il piccolo ma tenace Guastafeste, che non è nuovo a imprese del genere e che già in passato ha vinto

della battaglia sulle quali nessuno (a volte io stesso...☺) avrebbe scommesso un franco. Perché una caratteristica del Guastafeste è proprio quella di “non mollare mai l’osso”, e a volte questa tenacia è pagante, a dimostrazione della bontà del motto “*chi non risica non rosica*” e a dimostrazione anche del fatto che viviamo in un Paese in cui, a differenza di tanti altri Paesi, il sistema giudiziario a certi livelli non si lascia condizionare dalla politica e da altri poteri forti e mira a far giustizia indipendentemente dagli interessi (anche finanziari) in gioco.

Un ricorso presentato per far chiarezza nell’interesse pubblico

Il 23 aprile 2015 il sottoscritto, patrocinato dall’avv. **Sabrina Aldi** (eletta in Gran Consiglio il 19 aprile 2015 sulle liste della Lega dei ticinesi) , aveva inoltrato al Tribunale federale di Lucerna un ricorso contro il giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) del 16 marzo 2015 con il quale veniva respinto un ricorso contro la decisione della Cassa malati Helsana di non rimborsare “pro rata” la quota di premio mensile dell’assicurazione obbligatoria di base pagata in eccesso da mia mamma nel mese della sua morte, avvenuta il 14 giugno 2014 .

Eh già, perché quando un loro assicurato muore, le Casse malati non rimborsano agli eredi la quota di premio mensile pagata in eccesso dal defunto per il mese in cui è avvenuto il decesso (e ciò vale sia per la quota dell’assicurazione di base obbligatoria e sia per quella delle eventuali assicurazioni facoltative complementari) . E’ giusto o non è giusto ? E’ per far chiarezza su questo interrogativo che , prendendo lo spunto dalla morte della mia cara mamma (che certo da lassù starà facendo il tifo per me) , ho deciso di sfidare il gigante assicurativo dell’Helsana.

Preciso subito che questo ricorso era stato presentato non già per meri motivi venali (l’importo in discussione a Lucerna ammonta infatti a 235 franchi, mentre che solo come anticipo della tassa di giustizia ho già dovuto versarne 500, senza contare le spese legali...) , bensì come detto – nello spirito delle battaglie del Guastafeste a favore dei cittadini - per far chiarezza sulla legittimità di una certa prassi in vigore all’Helsana e in tutte le altre Casse malati.

Per le Casse malati sono in ballo circa 15 milioni di franchi all’anno

Qualora i giudici di Lucerna dovessero darmi ragione, le varie Casse malati dovrebbero rimborsare in futuro agli eredi dei loro assicurati deceduti (circa 60’000 all’anno), un importo che complessivamente, secondo un mio calcolo forzatamente approssimativo, si aggirerebbe attorno ai **15 milioni di franchi all’anno** (non saprei dire se con effetto retroattivo o no).

In caso di accoglimento del ricorso la sentenza avrà dunque una rilevanza a livello nazionale, con conseguenze per gli assicurati e per tutte le Casse malati.

E’ possibile che , in caso di accoglimento del ricorso , le Casse malati o attingeranno questi soldi dalle riserve oppure li recupereranno ribaltandoli sui premi di cassa malati pagati da oltre 8 milioni di persone : in questo secondo caso il premio assicurativo obbligatorio aumenterebbe di circa 2 franchi a testa all’anno : un’inezia in confronto agli aumenti anche di centinaia di franchi all’anno a cui siamo ormai abituati. Qualcuno a cui la mia eventuale vittoria desse fastidio, cercherebbe di sminuirne la portata dicendo che essa dal profilo pratico non avrebbe grandi conseguenze per gli assicurati. Beh, intanto gli eredi degli assicurati deceduti si vedrebbero rimborsare da poche decine ad alcune centinaia di franchi . E poi volete mettere la soddisfazione di aver guastato le feste alle Casse malati obbligandole a rientrare nella legalità , e di aver fatto chiarezza giuridica a livello nazionale ?

Il ricorso verrà dibattuto pubblicamente (fatto raro) dai 5 giudici

A dire la verità non è che mi facessi tante illusioni sull’esito di questa battaglia che vede in campo forze impari , specie dopo che anche il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva bocciato il mio primo ricorso. Ma ad alimentare qualche speranza ha contribuito il fatto che la Corte di diritto sociale del **Tribunale federale di Lucerna** ha deciso di dibattere pubblicamente sul mio ricorso nel corso di un’udienza convocata per **giovedì 3 dicembre alle ore 15.15**.

Bisogna infatti sapere che è molto raro che dei ricorsi vengano dibattuti oralmente (cioè in seduta pubblica) dal Tribunale federale. Ciò avviene in meno dell’1% dei casi, e quando avviene significa solitamente che non vi è unanimità fra i 5 giudici che compongono la Corte e che la causa è ritenuta comunque importante . Quindi il fatto che il mio ricorso sarà dibattuto pubblicamente significa che esso è stato ritenuto pertinente e che non parto perdente (almeno un giudice dovrebbe essere dalla mia parte) .

Se dovessi cadere, cadrei insomma a testa alta, e comunque per una giusta causa. E poi potrei consolarmi per il fatto che comunque ho già vinto metà della mia battaglia contro l'Helsana. E qui devo aprire una parentesi per spiegare quanto successo finora.

Una causa su due fronti : LAMal e LCA

Alla morte di mia mamma, ritenendo che con la morte dell'assicurato cessa ogni rischio di malattia, avevo chiesto alla Cassa malati Helsana di rimborsare "pro rata" la quota di premio mensile pagata in eccesso da mia mamma sia per l'assicurazione obbligatoria di base (ossia 235 franchi per metà mese) e sia per le assicurazioni complementari (288 franchi per metà mese).

Le vaghe e poco convincenti motivazioni addotte dalla Cassa malati per giustificare il suo diniego mi fecero sentire "odor di bruciato", e così da buon guastafeste decisi di dar battaglia fino in fondo per far chiarezza laddove chiarezza non c'era (e se non c'era era anche perché probabilmente nessuno in passato se l'era sentita, per recuperare poche centinaia di franchi, di avventurarsi in una complessa e costosa battaglia contro i colossi cassamalatari nazionali).

Da notare che per fare la chiarezza auspicata era necessario avviare due cause separate: una per la parte di premio concernente l'assicurazione di base (regolata dalla LAMal, ossia la Legge federale sull'assicurazione malattie) e una per la parte di premio concernente le assicurazioni complementari (regolata dalla LCA, ossia la Legge federale sul contratto di assicurazione). Per entrambi i casi il primo passo passava dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma poi il passo successivo nel primo caso (LAMal) era un ricorso al Tribunale federale di Lucerna (che per l'appunto deciderà il 3 dicembre) e nel secondo caso (LCA) era un ricorso al Tribunale federale di Losanna.

Una battaglia già vinta per metà

Ebbene, come detto, metà della battaglia è già stata vinta. Difatti, dopo che il 13 novembre 2014 avviai una causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per il rimborso della quota di premio relativo alle assicurazioni complementari (LCA), l'Helsana – che fino ad allora a varie riprese si era opposta al rimborso – ha improvvisamente riconosciuto la fondatezza della pretesa e in data 27 novembre 2014 ha comunicato ai giudici di essere d'accordo di effettuare il rimborso, rendendo così priva di causa la procedura.

Purtroppo questo dietro front ha impedito che vi fosse una sentenza che facesse giurisprudenza e definitiva chiarezza, per cui probabilmente le Casse malati continueranno come finora a non rimborsare i premi LCA degli assicurati defunti agli eredi che non lo richiederanno espressamente (e ciò almeno fino a quando qualche associazione di consumatori non vorrà approfondire i motivi che, nel mio caso, hanno indotto l'Helsana a desistere, e non vorrà chiedere che il rimborso effettuato al sottoscritto venga applicato in futuro da tutte le Casse malati e per tutti gli assicurati).

Da notare che, sempre in base a un mio calcolo approssimativo, il rimborso sistematico agli eredi degli assicurati defunti delle quote di premi relative alle assicurazioni complementari (LCA, potrebbe costare alle Casse malati attorno ai **9 milioni di franchi all'anno** (in aggiunta alla quindicina di milioni per il rimborso dei premi per l'assicurazione obbligatoria).

Quel che è certo è che, almeno per quanto riguarda il rimborso delle quote di premio relative all'assicurazione di base, una sentenza che farà giurisprudenza questa volta ci sarà, per cui in un caso o nell'altro chiarezza sarà fatta. E' anche certo che se la sentenza sarà a me favorevole tutte le Casse malati dovranno automaticamente adeguarsi in tutta la Svizzera. Se invece la sentenza dovesse essere a me sfavorevole mi troverò il borsello più leggero ma sarò comunque in pace con la mia coscienza e non avrò nulla da rimproverarmi.

Le deliberazioni in pubblico : un "unicum" a livello mondiale

Ed ora, per concludere, due parole sulle deliberazioni pubbliche del Tribunale federale, che sono un "unicum" a livello mondiale.

Innanzitutto occorre ricordare che negli ordinamenti giudiziari statali mondiali, solo in Svizzera è previsto in qualche circostanza particolare, che i singoli membri della Corte esponano le proprie argomentazioni, e in seguito decidano, davanti alla stampa e al pubblico. Questa particolare forma di deliberazione è stata voluta dal legislatore quale massima espressione del principio di democrazia, che governa il nostro paese. Idealmente i giudici federali in questo modo rendono conto del loro operato dinanzi alle parti e al pubblico, che rappresenta l'intera cittadinanza. Lo scopo di questo sistema risiede nel controllo della giustizia, ma anche nella possibilità - per il cittadino - di poter conoscere la singola

opinione di ogni giudice componente il collegio giudicante. Non solo : la deliberazione è un'occasione privilegiata per una discussione aperta e concreta fra i giudici e permette di poter recepire alcune sottigliezze e tendenze che non emergono dalla motivazione scritta della decisione.

In tempi recenti il numero delle deliberazioni pubbliche è radicalmente diminuito, anche a causa del sovraccarico del Tribunale federale, che obbliga giocoforza a una certa razionalizzazione. Al Tribunale federale sono stati deferiti numerosi casi ticinesi politicamente delicati, tuttavia ben pochi hanno potuto avere il privilegio di una deliberazione orale. Negli ultimi 20 anni ciò era avvenuto solo in due occasioni : nel 1995 (19 dicembre) per un ricorso presentato da **Giuliano Bignasca** (DTF 121 I 357) contro la proposta di legge elaborata dal Gran Consiglio per l'iniziativa sulla richiesta di risparmio di 150 mio dell'Amministrazione cantonale ; e nel 2011 (in due sedute : il 26 agosto e il 17 novembre) per un ricorso del **Guastafeste** (DTF 138 II 70) contro una nuova legge cantonale approvata dal Gran Consiglio e che introduceva una nuova tassa sul consumo di elettricità che avrebbe gravato sulle tasche dei ticinesi per un importo complessivo di quasi 40 milioni di franchi all'anno. Ciò sta a dimostrare una volta di più la particolare rilevanza del tema con cui il "Guastafeste" ha confrontato il Tribunale federale di Lucerna.

Come si svolge una deliberazione pubblica al Tribunale federale ? La II Corte di diritto sociale è composta di cinque giudici. La deliberazione si svolge in maniera molto solenne. Mezz'ora circa prima dell'ora prestabilita gli uscieri, vestiti con l'uniforme delle grandi occasioni (di colore verde), preparano la sala e accolgono all'entrata le parti e il pubblico, invitandoli ad attendere le loro disposizioni. A poco a poco i singoli giudici federali, vestiti rigorosamente in completo di colore nero (in tempi addietro era previsto il frac), singolarmente entrano nella sala e prendono posto, secondo la loro anzianità di servizio, nei loro scranni a destra e a sinistra del presidente della Corte. Solo quando tutti i giudici sono presenti, il presidente della Corte indica agli uscieri di invitare a prendere posto in aula prima il ricorrente (in questo caso il Guastafeste) , poi la controparte e da ultimo il pubblico.

La discussione inizia con la lettura da parte del giudice relatore (incaricato dell'incanto) del suo progetto di sentenza. In seguito, secondo il loro ordine di anzianità di servizio prendono la parola gli altri giudici e da ultimo il presidente della Corte. In seguito ogni giudice ha un diritto di replica. Di regola, a quel momento la discussione è terminata.

Il presidente della Corte invita quindi il giudice relatore a ripetere la sua proposta di dispositivo e i giudici votano per alzata di mano a favore o contro. Ottenuta la maggioranza di almeno tre giudici, la sentenza è resa e il presidente della Corte legge immediatamente il dispositivo, che è consegnato successivamente alle parti. La motivazione della sentenza può essere inviata anche mesi dopo.

Rispetto al nuovo Codice di procedura penale, che vieta ogni ripresa sonora o visiva, il Regolamento del Tribunale federale lascia uno spazio minimo. Secondo l'art. 62 cpv. 2 del Regolamento del TF *"Chi presiede può permettere riprese e registrazioni all'inizio dell'udienza e al momento della pronunzia della sentenza"*.

Giorgio Ghiringhelli, il Guastafeste